

**proc. n. 271/2010 R.G. Imm.**



**TRIBUNALE DI BRINDISI**

**Sezione Civile**

**ORDINANZA**

Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

**Dott.ssa Fausta Palazzo** - **Presidente**

**Dott. F. Giliberti** - **Giudice**

**Dott. Antonio I. Natali** - **Giudice relatore**

a scioglimento della riserva,

rilevato che:

a) in forza di decreto ingiuntivo n. 66/2010 emesso da questo Tribunale, la Comunità dell'Hotel *OMISSIS* agiva in via esecutiva nei confronti della Società Cooperativa *OMISSIS* a r.l. per il recupero del credito pari ad € 223.669,89, avviando la procedura immobiliare recante r.g.e. 271/2010. Con provvedimento del 18.10.2015, il Ministero dello Sviluppo Economico poneva in liquidazione coatta amministrativa la società debitrice. Nella procedura esecutiva intervenivano la *OMISSIS* Srl in liquidazione e *OMISSIS*. Nelle more del giudizio, sia la *OMISSIS* Srl che la Sig. *OMISSIS* rinunciavano all'esecuzione, dichiarando di aver ricevuto l'integrale pagamento del proprio credito da parte di Comunità dell'Hotel *OMISSIS*. Dall'esecuzione venivano ricavate somme pari complessivamente ad € 164.323,96 e, in data 10 marzo 2021, il professionista delegato dichiarava esecutivo lo schema di progetto parziale già depositato telematicamente in data 10 febbraio 2021. Il 7 marzo 2022, il PD dichiarava esecutivo lo schema del progetto di distribuzione definitivo, assegnando alla Comunità Hotel *OMISSIS* il totale delle somme ricavate al netto degli oneri di procedura;

b) con il ricorso depositato in data 5 ottobre 2022, la Cooperativa Edilizia *OMISSIS* a r.l. in liquidazione in l.c.a. interveniva nella procedura esecutiva anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 6 l.f. secondo cui "*Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'art. 51*", rilevando come entrambi i progetti di distribuzione fossero illegittimi, in quanto compiuti in violazione dell'art. 107 l.f. e degli artt. 110, 111, 212 l. f. che riservano al curatore il potere di disposizione delle somme derivanti dalla liquidazione dei beni del soggetto sottoposto a liquidazione concorsuale;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 ottobre 2022, il GE accoglieva parzialmente la domanda dell'odierna reclamante, riqualificando *in parte qua* il ricorso del 05.10.2022 in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e dichiarando inammissibile l'opposizione poiché

tardiva, ma accogliendo il reclamo ex art. 591-ter cpc e, per l'effetto, revocando il progetto di distribuzione definitivo dichiarato esecutivo in data 08.03.2022;

con l'odierno reclamo, la Cooperativa Edilizia OMISSIS a r.l. in l.c.a chiede la parziale riforma dell'ordinanza del 17 novembre 2022 e per l'effetto revocare anche il progetto di distribuzione parziale in aggiunta al già riformato progetto definitivo, nonché disporre la restituzione alla procedura istante degli importi già corrisposti alla Comunità dell'Hotel OMISSIS e al delegato alle vendite;

c) deve ritenersi l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, nella parte in cui ha ritenuto la tardività da parte del reclamante dell'impugnativa del progetto parziale.

Ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo, laddove si volesse avallare l'applicabilità del termine perentorio previsto per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, la stessa dovrebbe ritenersi tempestiva.

Deve premettersi che il termine decadenziale deve decorrere dalla conoscenza o dalla conoscibilità dell'atto, secondo l'ordinaria diligenza, requisito che deve ritenersi integrato *ex lege* dalla eventuale qualità di parte di una procedura.

Orbene, consta *ex actis* come la liquidazione coatta amministrativa si sia costituito in giudizio, divenendone parte, solo in data 5 ottobre 2022.

Ne consegue che, prima di tale evento temporale, cui si possono ricondurre speciali effetti in termini di opponibilità degli atti oggetto di deposito "impersonale" nel fascicolo processuale cartaceo e, ora, telematico, non può presumersi, *iuris et de iure*, né *iuris tantum*, né *de facto*, la conoscenza di tutti gli atti precedenti tale data.

Ciò, salva la prova di idonee e specifiche forme di notifica o di comunicazione personale o altri atti con funzione partecipativa, di cui non vi è prova nel presente procedimento.

D'altronde, è onere di chi vi abbia interesse dimostrare la precedente conoscenza del procedimento e degli atti in esso contenuti da parte dei soggetti intervenuti.

Ritiene, peraltro, questo Collegio che, conformemente al prevalente indirizzo giurisprudenziale, le conetstazioni mosse dalla Procedura concorsuale attengano alla stessa esistenza del diritto a procedere *in executivis*.

A tal riguardo, deve premettersi che, per quanto non esista per il decreto di liquidazione coatta amministrativa lo stesso regime pubblicitario previsto per le sentenze dichiarative di fallimento – imperniato sul duplice binario del deposito in cancelleria e nel registro delle imprese<sup>1</sup> - lo stesso, in quanto assunto con le vesti formali di un decreto ministeriale, e' soggetto a pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e deve intendersi assistito da una presunzione di conoscenza assoluta e, dunque, non superabile da prova contraria (cfr. Tribunale Milano sez. II, 10/12/2010, n.702 secondo cui

---

<sup>1</sup> Gli effetti della sentenza si producono dalla data della sua pubblicazione (e cioè dalla mezzanotte del giorno del deposito in cancelleria ex art. 133 comma 1 c.p.c.). Per i terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. Per la precisione l'art. 17 l.f. , richiamato dall'art. 16, dispone che la sentenza è annotata presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo dove la procedura fallimentare è stata aperta. Dunque, dalla lettura delle norme regolative della materia si evince che gli effetti della sentenza non si producono tutti nello stesso momento: per le parti dell'istruttoria prefallimentare dal giorno del deposito in cancelleria, per tutti gli altri, dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese.

*“deve considerarsi opponibile ai terzi la perdita della capacità di disporre del proprio patrimonio della società assoggettata alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto che ordina la liquidazione”*).

Ne consegue che da tale adempimento pubblicitario, cui consegue *ex lege* l'effetto dell'opponibilità *erga omnes*, deve ritenersi operante l'art. 51 l.f., la cui applicabilità alla l.c.a. e' espressamente prevista dall'art. 201 l.f. che delinea il microsistema normativo destinato a conformare la liquidazione di matrice pubblicistica e a conduzione ministeriale.

Ciò, con il conseguente divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari e, dunque, il difetto della legittimazione degli organi della procedura esecutiva individuale a proseguire *in executivis*.

Dalla violazione del predetto divieto consegue, secondo la ricostruzione più attendibile, perché coerente con il generale principio di proporzionalità delle sanzioni, non la radicale invalidità di ogni operazione compiuta, ma l'inopponibilità (relativa soggettiva) delle stesse nei confronti della procedura concorsuale (fallimento o liquidazione coatta amministrativa).

Le stesse, nei limiti suesposti, devono ritenersi affette da inefficacia *sine die* (Cass. civ. n. 17109/2002, secondo cui *“il divieto di esecuzioni individuali sancito dall'art. 51 della legge fall. (norma funzionale alla tutela dell'interesse della collettività dei creditori ad escludere che un bene compreso nel fallimento sia sottratto alla disciplina concorsuale) non inerisce alla oggettiva validità dell'atto di pignoramento in sé, riflettendo, per converso, l'opponibilità di esso al fallimento, con la conseguenza che unico soggetto legittimato a farne valere l'inefficacia è il curatore, in costanza di procedura fallimentare”*).

Ciò, con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito in attuazione del piano di riparto essendo l'attribuzione patrimoniale avvenuta, per l'appunto, sulla base di un titolo giuridico inopponibile e, quindi, dovendosi la stessa ritenere ripetibile (v., in tal senso, Tribunale Roma sez. IV, 11/07/2011, n.14754, secondo cui *“la disciplina dell'art. 168 L.F. corrisponde a quella dettata, per il fallimento, dalla L.F., art. 51, e vincola i creditori, con la conseguenza che, in caso di violazione del divieto, essi sono tenuti a restituire quanto indebitamente conseguito”*).

Anche a non aderire a tale radicale ricostruzione, e, dunque, a ritenere l'applicazione del termine decadenziale previsto per i creditori parte della procedura, deve ritenersi che, ai fini della decorrenza del suddetto termine, gli organi della procedura esecutiva avrebbero dovuto, in ogni caso, partecipare, a livello conoscitivo, quelli della procedura liquidatoria, al fine di consentire ad essa l'esercizio delle prerogative legali.

Inoltre, deve ritenersi assorbito il profilo relativo all'applicabilità alla fattispecie concreta dell'art. 107 l.f., invero, non ricompreso fra quelli espressamente richiamati dal menzionato 201 l.f.

g) dunque, deve concludersi, al contempo, per la tempestività e la fondatezza dell'opposizione avverso il progetto parziale,

**P. Q. M.**

**Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in epigrafe, così provvede:**

- 1. accoglie il reclamo;**
- 2. in parziale riforma dell'ordinanza del 17 novembre 2022, dichiara tempestivo anche il ricorso avverso il progetto parziale e, per l'effetto, revoca il progetto, disponendo la restituzione in favore della procedura istante degli importi già corrisposti in esecuzione di tale piano, con obbligo di chi abbia beneficiato dello stesso di rifondere gli importi ricevuti;**
- 3. condanna parte reclamata al pagamento delle spese di lite in favore della reclamante che si quantificano in complessivi Euro 1.200 oltre accessori come per legge.**

Brindisi, 27.09.2023

Il giudice relatore  
Dott. Antonio I. Natali

Il Presidente  
Dott.ssa Fausta Palazzo

*Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Emanuele Bleve nell'ambito dell'Ufficio per il processo.*